

**VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI**

Convocazione ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i.

Procedimento relativo a: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis D.Lgs. 152/2006) relativo all'istanza di VIA presentata per il progetto di Variante morfologica e ampliamento di cava nel Comune di Popoli (PE)

Ditta Procedente: FASSA S.r.l.

Codice pratica: 17/279315

Il giorno 06 Dicembre 2018 alle ore 10:00, presso la sala riunioni del Servizio Valutazioni Ambientali in via Salaria Antica Est, 27 in L'Aquila, è stata convocata, in seconda seduta, la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge del 7 Agosto 1990, n. 241.

La Conferenza ha lo scopo di raccogliere pareri, prescrizioni ed eventuali atti di assenso da parte dei soggetti convocati quali il proponente e tutte le Amministrazioni competenti, o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, come richiesto dal proponente.

PREMESSO CHE

- la presente procedura attiene al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, così come disciplinato dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto;
- ai fini dell'applicazione della suddetta procedura, con D.G.R. 660 del 14/11/2017 è stato individuato il Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Opere Pubbliche della Regione Abruzzo come l'Autorità Competente all'indizione, svolgimento ed emanazione del provvedimento finale della Conferenza dei Servizi prevista nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006;
- con istanza, acquisita in atti dal Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Opere Pubbliche della Regione Abruzzo con prot. n. 0279315/17 del 02/11/2017, la ditta proponente Fassa S.r.l. ha avviato la procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui in oggetto;
- alla suddetta istanza la ditta proponente ha allegato, come previsto all'art. 24, comma 2 del D.Lgs 152/2006, l'Avviso al Pubblico con specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta o atti di assenso richiesti e che nel caso in esame risultano essere:
 - 1) Autorizzazione/Concessione alla coltivazione di cava in variante e ampliamento (L.R.54/83);
 - 2) Autorizzazione Paesaggistica (D.Lv.42/04);
 - 3) Valutazione di Incidenza (DPR 357/97);
 - 4) Previsione di Impatto Acustico (L.447/95);
 - 5) Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera in variante (D.Lvo 152/06);
 - 6) Autorizzazione per Vincolo Idrogeologico (RD 3267/23);
- La ditta proponente ha, inoltre, dichiarato di aver attivato le singole istanze di autorizzazione presso gli enti competenti di seguito elencati:
 - 1) Servizio Attività Estrattive: Autorizzazione alla coltivazione di cava (L.R.54/83) Decreto DI3/31 del 10/05/2002;
 - 2) Servizio Attività Estrattive: Variante (L.R.54/83) Det.DI8/42 del 01/08/2012;
 - 3) Servizio Attività Estrattive: Variante (L.R.54/83) Det.DI8/57 del 05/11/2014;
 - 4) Servizio Attività Estrattive: Proroga (L.R.54/83) Det.DPC023/46 del 07/06/2017;
 - 5) Provincia di Pescara: Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera Det.n.2009-0001926 del 16/06/2009;
 - 6) Comune di Popoli: Permesso di Ricerca prot.n.8640 del 30/07/2015;
 - 7) Precedenti Giudizi VIA: n.8/02 del 18/02/2002, n.1149 del 02/10/2008, n.1844 del 06/10/2011, n.2255 del 25/07/2013;

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials
let



GIUNTA REGIONALE

- con nota prot. 284317/17 del 08/11/2017 il Servizio Valutazioni Ambientali ha disposto la sospensione del procedimento al fine di richiedere integrazioni in relazione agli oneri istruttori, integrazioni trasmesse dalla ditta in data 09/11/2017 con nota acquisita in atti al prot. n. 287511/17 del 10/11/2017
- con nota prot. n. 0288556/17 del 13/11/2017, è stata comunicata, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2, l'avvenuta pubblicazione, all'indirizzo <http://sra.regione.abruzzo.it>, della documentazione e degli allegati progettuali relativi al progetto in oggetto a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate, invitando gli stessi entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione in atti della documentazione integrativa di cui sopra (10/11/2017), a richiedere alla ditta proponente, l'eventuale documentazione integrativa necessaria, assegnando un termine perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni per l'invio delle stesse;
- all'esito di quanto sopra, sono pervenute richieste di integrazioni da parte del Comune di Popoli, acquisite in atti con nota prot. n. 293481/17 del 17/11/2017;
- all'esito di quanto richiesto la Fassa S.r.l. ha integrato con nota prot. n. 0303322/17 del 28/11/2017;
- l'avviso è stato pubblicato all'indirizzo <http://sra.regione.abruzzo.it> in data 01/12/2017 da cui è decorso il termine di sessanta giorni per la consultazione del progetto da parte del pubblico e la presentazione di osservazioni;
- decorsi i suddetti termini sono pervenute le osservazioni da parte della Stazione Ornitologica Abruzzese (acquisite in atti con nota prot. n. 8443/18 del 12/01/2018) e che l'Autorità Competente non ha proceduto a richiedere ulteriori eventuali integrazioni, come previsto dall'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006;
- in data 08/03/2018 alle ore 10:30 si è tenuta la prima riunione della Conferenza dei Servizi svoltasi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990, come convocata con nota pec n. 0048765/18 del 19/02/2018;
- nella seduta del 21 Giugno 2018 il CCR-VIA, con giudizio n. 2927, ha rinviato l'esame della pratica chiedendo al proponente di "*controdedurre alle osservazioni pervenute attraverso la predisposizione di un'approfondita Relazione Tecnica integrativa dello studio idrogeologico*";
- nella seduta del 30 Ottobre 2018 il CCR-VIA, con giudizio n. 2968, ha espresso "*Parere Favorevole alle seguenti condizioni e prescrizioni*:"
 - A) *Preso atto della documentazione presentata dalla ditta redatta sulla base di dati bibliografici e che la zona interessata dall'intervento si trova in area di ricarica di acquiferi destinati a consumo umano, come da studi agli atti della regione Abruzzo DGR 458-2018, il comitato, a scopo precauzionale, ritiene necessario, prima dell'avvio di realizzazione dei lavori di ampliamento della cava, richiedere:*
 - 1) *Verifiche integrative in sito, finalizzate a confermare l'adeguato livello di protezione della falda. a tal fine la ditta deve redigere un piano di indagini da sottoporre all'esame della conferenza dei servizi autorizzatoria;*
 - 2) *Gli esiti delle indagini integrative, da sottoporre all'esame del Comitato VIA, costituiscono condizione vincolante per l'attuazione del progetto di ampliamento;*
 - B) *Si prescrive inoltre quanto segue:*
 - 1) *Integrare il piano di monitoraggio già predisposto (art. 28 del D.Lgs. N. 152/06), con la previsione di controlli periodici dei dati delle acque di falda da effettuarsi anche sulle acque emunte dai pozzi di prelievo della Concessione Acque Minerale Valle Reale e San Callisto ove debbono essere ricercati i parametri relativi ai potenziali inquinanti.*
 - 2) *Relativamente al nuovo lotto di coltivazione si rileva che i potenziali impatti sono determinati da possibili sversamenti accidentali di carburanti utilizzati nelle macchine di lavoro e oli lubrificanti, per essi si rende necessaria la realizzazione del piano di gestione delle emergenze che sarà valutato in Conferenza dei Servizi*
 - 3) *Dovrà essere effettuata una campagna di misure fonometriche post-operam che consenta di verificare il pieno rispetto dei valori limite applicabili, valutando l'eventuale presenza di componenti tonali e impulsive. A seguito dell'approvazione da parte del Comune di Popoli, del Piano di Classificazione Acustica, la Ditta dovrà verificare se le proprie emissioni rumorose rispettino i valori limite del suddetto piano";*
- con nota pec prot. n. 321460/18 del 19/11/2018 è stata convocata in data 29 Novembre 2018, presso la sede del Servizio Valutazioni Ambientali, in Via Salaria Antica Est, 27 (terzo piano) a L'Aquila, la riunione della Conferenza dei Servizi decisoria da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 con l'invito rivolto ai seguenti soggetti:
 1. Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA e Risorse Estrattive del Territorio;
 2. Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse (sede L'Aquila);
 3. Provincia di Pescara;
 4. Comune di Popoli;
 5. Fassa S.r.l.;
- con nota pec prot. n. 326969/18 del 22/11/2018 la convocazione della riunione di cui sopra è stata estesa ad ARTA;
- in data 22/11/2018 è stata presentata dalla ditta proponente FASSA S.r.l. ulteriore documentazione integrativa

Pe

OP

SR

OP

SR

M

SR

SR

SR



GIUNTA REGIONALE

- richiesta con giudizio CCR-VIA n. 2968/18 del 30/10/2018, acquisita in atti con prot. n. 325664/18 del 22/11/2018;
- Visto che nella Conferenza dei Servizi del 29/11/2018 non erano pervenuti i pareri da parte di tutti gli enti interessati e considerato che, ai sensi del comma 7 dell'art. 27bis del D.Lgs. n. 152/2006, la conferenza dei servizi deve concludersi entro il 07/12/2018, con nota n. 338108/18 del 03/12/2018, è stato convocato un incontro per il giorno 06 Dicembre 2018;
 - Considerato che con nota n. 338889/18 del 04/12/2018 il Servizio Valutazioni ambientali ha provveduto a comunicare agli uffici interessati lo stato del procedimento in oggetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Conferenza dei Servizi apre la seduta alle ore 10:50.

Partecipano alla Conferenza:

- o Per il Comune di Popoli: Galli Concezio (Sindaco) e Rizzo Gennaro (Responsabile dell'Ufficio. Tecnico);
- o Per il Servizio Valutazioni Ambientali: Ing. Domenico Longhi (dirigente), Ing. Enzo Di Placido, Dott.ssa Paola Pasta, Dott.ssa Michela Taranta (segretarie verbalizzanti);
- o Per Fassa S.r.l.: D'Amato Pietro, Beccia Luigi, Della Rocca Sergio, Dutto Alberto.

Risultano assenti:

- o La Provincia di Pescara;
- o Il Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est (DPD024);
- o L'ARTA;
- o Il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio (DPC025).

Presiede la riunione l'Ing. Domenico Longhi, Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali, che procede, a seguito della positiva verifica di legittimità dei partecipanti, ad illustrare, lo stato dell'iter procedurale ribadendo che nell'ultimo incontro mancavano i seguenti pareri:

- pareri del DPC025 - SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, S.I.N.A. E RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO al quale spetta il rilascio del provvedimento relativo all'attività estrattiva e alle emissioni in atmosfera;
- parere del DPD024 - SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST (SEDE TERAMO).

Successivamente si procede alla verifica della documentazione pervenuta:

- Determinazione n. DPC025/413/18 del Servizio DPC025 relativa alle emissioni in atmosfera con la quale il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio AUTORIZZA con prescrizioni come riportato all'art. 2 della suddetta determinazione;
- parere favorevole con prescrizioni a firma del Responsabile dell'Ufficio Attività estrazioni Solide, il Dott. Dante Melchiorre, acquisito in atti con prot. n.342251/18 del 05/12/2018 nella quale si fa riferimento anche alla necessità di dover stipulare la polizza fideiussoria;
- parere di competenza del Servizio DPD024 pervenuto in data 06/12/2018 in atti con prot. n. 342637/18;

All'interno della Conferenza dei Servizi il Sindaco deposita agli atti della medesima Conferenza, il verbale della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2017, la determinazione n. DPD 021/286 del 27/12/2016 del Dipartimento Politiche di sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Tutela ecosistemi Agricoli e Forestali – Ufficio Usi Civici e ribadisce quanto riferito nella precedente seduta in merito al rilevante interesse pubblico, sottolineando l'aspetto sociale in considerazione dei risvolti connessi all'intervento e l'utilizzo dei proventi che garantiscono al Comune la possibilità di attuare misure di mitigazione dei rischi idrogeologici e di difesa del territorio.

Interviene il proponente il quale rappresenta che nella prima autorizzazione del 2002 era prevista la realizzazione di uno stabilimento a supporto della concessione e tale elemento è stato considerato di rilevante interesse pubblico per consentire le attività di variante al P.R.G. e conseguente esproprio dei terreni.

Nella proposta attuale persiste un impegno a mantenere lo stabilimento di trasformazione con conseguente livello occupazionale così come il perdurare dell'originale interesse pubblico per tutto il periodo della concessione.

L'Avvocato Della Rocca deposita un parere rilasciato alla Fassa S.r.l. dal Prof. Avv. Celotto che tratta la questione sulla sussistenza del rilevante interesse pubblico, in particolare richiama la determinazione n. DPD 021/286 del 27/12/2016 in

let



cui la Regione ha autorizzato il mutamento di destinazione d'uso delle terre civiche a favore del Comune di Popoli per attività estrattive e recupero ambientale.

L'art. 6 della L.R. n. 25/88 espressamente prevede che il mutamento di destinazione di terre civiche può essere autorizzato per finalità pubbliche o di interesse pubblico. Pertanto la Regione Abruzzo nei competenti uffici nel DPD 021 ha già deciso e ritenuto che per le aree in questione sussista un interesse pubblico. In linea con l'art. 32 del Decreto Regio n. 1443/1927 le opere di coltivazione sono considerate di pubblica utilità. L'Autorizzazione Regionale al mutamento costituisce presupposto per il proseguo del presente procedimento volto al rilascio del PAUR.

Come rilevato dal sindaco la L.R. 25/1988 art.6 comma 6 attualmente prevede che i corrispettivi derivanti dall'utilizzo di terre civiche siano destinati alla realizzazione di opere o servizi pubblici.

A tal punto, avendo completato l'acquisizione di tutti i pareri delle autorità competenti, nonché l'acquisizione della dichiarazione del Comune di Popoli e del proponente e di tutti i documenti letti nella odierna seduta allegati al verbale come parte integrante e sostanziale, il Presidente della odierna Conferenza ing. Domenico Longhi dichiara conclusi i lavori della Conferenza dei Servizi.

La riunione si conclude alle ore 12:20.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto dai partecipanti e verrà trasmesso telematicamente a tutti i partecipanti medesimi.

Per il Comune di Popoli

Luca Gali [Signature]

Per Fassa S.r.l.

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

Per il Servizio Valutazioni Ambientali
Ing. Domenico Longhi

[Signature]

I Verbalizzanti:

[Signature] [Signature]
[Signature] [Signature]



DPC - DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

DPC025 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio

DPC025003 – Ufficio Autorizzazioni Emissioni – A.U.A. PE-CH

Via Passolanciano, 75

65124 Pescara Tel. 085 7671

pec: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Portici San Bernardino, 25

67100 L'Aquila Tel. 0862 364539

DETERMINAZIONE N. DPC025/413/18

DEL 06/12/2018

OGGETTO: Autorizzazione emissioni in atmosfera nell'ambito del procedimento di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 (PAUR) – Impresa FASSA SRL - Comune di Popoli (PE), Loc. Pizzo Carluccio

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", di seguito Decreto;
- Legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 517/2007 "Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2";
- Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale N. 79/4 del 25/09/2007.

Aspetti amministrativi e considerazioni tecniche

- il Sig. Paolo Fassa, in qualità di legale rappresentante dell'impresa **Fassa Srl** (di seguito Impresa), ha richiesto, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006, per lo stabilimento sito nel Comune di Popoli (PE), in Loc. Pizzo Carluccio, per l'esercizio dell'attività di "cava";
- nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta dal competente Servizio Valutazioni Ambientali sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - o parere favorevole del Comune di Popoli, come da verbale della riunione del 29.11.2018;
 - o parere tecnico dell'ARTA Abruzzo – Direzione Centrale, acquisito al prot. n. 333629/18 del 28.11.2018;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi attualmente richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- la presente autorizzazione, rilasciata in favore dell'Impresa, come generalizzata nel provvedimento, è riferita esclusivamente alle emissioni non convogliate generate dallo stabilimento di che trattasi.

Art. 1 - Autorizzazione

1. L'impresa è autorizzata alle emissioni non convogliate, derivanti dall'attività di "cava" per lo stabilimento sito nel Comune di Popoli (PE), Loc. Pizzo Carluccio. Il presente provvedimento è

rilasciato con riferimento a tutta la documentazione, ivi compresi gli elaborati grafici, presentata a corredo dell'istanza come successivamente integrata, validata ed approvata nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi.

2. Ai sensi della normativa vigente, la presente autorizzazione ha una durata di 15 (quindici) anni, dalla data del rilascio dell'autorizzazione unica regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006, fatta salva diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Società si rende comunque obbligata.
3. La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione dell'atto di rinnovo, ai sensi dell'art.269 c.7 del Decreto, continuano ad applicarsi le condizioni previste nel presente provvedimento.
4. La Società, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:
 - richiedere la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;
 - comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268, c.1 lett. n) del D.Lgs. 152/2006).
5. Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

Art. 2 - Prescrizioni

*de lettura delle prescrizioni riportate
in DETERMINA dell'art.?*

Il gestore dello stabilimento deve:

1. comunicare l'avvio degli impianti almeno quindici giorni prima della data stabilita per la messa in esercizio alla Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio, al Comune di Popoli, al Distretto Provinciale di Pescara dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. di Pescara;
2. effettuare la messa a regime degli impianti entro 30 (trenta) giorni dalla data di messa in esercizio;
3. adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera o ad aggiornamenti del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;
4. attenersi alle disposizioni di cui all'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in modo che l'attività non dia luogo ad emissioni diffuse;
5. realizzare un impianto di quinta arbustiva perimetrale e manti erbosi;
6. installare un contatore volumetrico dedicato alla rilevazione dei consumi di acqua utilizzata per il contenimento delle emissioni diffuse. Le letture del contatore volumetrico dovranno essere effettuate con cadenza settimanale nel periodo estivo (maggio/ottobre) e quindicinale nel periodo invernale (novembre/aprile), riportate sul Registro delle Manutenzioni e tenute a disposizione per verifica dell'organo di controllo;
7. effettuare le operazioni di manutenzione degli impianti di umidificazione/abbattimento con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi; la frequenza di dette operazioni di manutenzione deve essere almeno semestrale;
8. annotare su apposito Registro delle Manutenzioni, vidimato dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio della Regione Abruzzo, le operazioni di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;
9. azionare l'impianto di nebulizzazione anche nei periodo di inattività ad intervalli predefiniti;

10. esercire le attività con gli impianti di abbattimento in funzione e opportunamente dislocati al fine di contenere l'emissione di materiale polverulento;
11. utilizzare dispositivi chiusi o coperti per il trasporto di materiali polverulenti.

Art. 3 - Caratteristiche impiantistiche

1. L'attività deve essere avviata e gestita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico.


Art. 4 – Ulteriori disposizioni

1. A norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo, l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) "effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato." Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo.
2. Per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152/06 nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente.
3. Il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili.
4. L'Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:
 1. alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
 2. alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
 3. alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.
5. Restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola.

L'Istruttore Tecnico
(Ing. Marco Carlini)
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott. Enzo De Vincentiis)
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Iris Flacco)
FIRMATO DIGITALMENTE



PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (art. 27 bis D.Lgs 152/2006) relativo all'istanza di V.I.A. presentata per il progetto di variante morfologica ed ampliamento di cava nel Comune di Popoli (PE)
Ditta procedente Fassa s.r.l. codice pratica 17/279315.

In riferimento al verbale relativo alla riunione della Conferenza dei Servizi del 29/11/2018, visti gli atti istruttori questo Servizio Regionale esprime parere favorevole alla proposta progettuale in oggetto alle seguenti prescrizioni:

Art. 1

La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno, disposti ai vertici dell'area di cava assegnata.

Art. 3

L'autorizzazione è valida per anni 20 (venti) dalla data di notifica del presente provvedimento, mentre la denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l'avvenuto rispetto dell'art.4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata al Servizio Risorse Estrattive del Territorio, entro 90 (novanta) giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori 90 (novanta) giorni di proroga. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art.4

A garanzia del ripristino ambientale deve essere stipulata una polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, per un importo di Euro 995.000,00 (novecentonovantacinquemila,00), la quale potrà essere svincolata solo a seguito dell'accertamento finale da parte dell'Ufficio Attività Estrazioni Solide. Trascorso infruttuosamente il termine autorizzativo suddetto, si intende adottato, a termini dell'art.29 della L.R. n.54/1983 e s.m.i., l'intervento di ripristino ambientale dell'area sottoposta ad attività estrattiva secondo le previsioni progettuali assunte nel presente provvedimento e le relative prescrizioni imposte.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

1. *I lavori di coltivazione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme relative all'estrazione mineraria, della tutela dell'ambiente e nel rispetto del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., relativamente al contenimento delle emissioni di polveri in atmosfera;*
2. *Si dovranno adottare tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione delle polveri in atmosfera durante le movimentazioni;*
3. *L'area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;*
4. *La Ditta deve procedere ad effettuare il rimboschimento compensativo nel rispetto, sia degli elaborati progettuali che del contenuto della nota Prot. n. 7166 Pos. IV-2-3/42, del*



12.06.2015, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Teramo, che esperirà il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori al suddetto rimboschimento compensativo, ai sensi della L.R. N.3 del 04.01.2014;

5. Il materiale terroso, proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente, deve essere integralmente accumulato all'interno della stessa area, sottoposta ad attività estrattiva, e riutilizzato per la sistemazione del profilo finale di ripristino;
6. Deve essere evitato, in ogni momento dell'attività di recupero ambientale, l'impaludamento dell'area sottoposta ad attività estrattiva;
7. La Ditta deve condurre i lavori in conformità al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale allegato all'istanza
8. La Ditta verificherà annualmente, e a proprie spese, il rispetto del citato cronoprogramma e le date di verifica devono essere comunicate a questo Servizio ed al Comune con almeno 15 giorni di preavviso, le cui risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore e trasmesse agli Enti citati.
9. L'avvenuto ripristino dell'area di cava deve essere accertata con collaudo finale di chiusura dei lavori e con idonea relazione periziata e asseverata, a firma della ditta e direttore dei lavori. Al sopralluogo saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, il rappresentante del Comune e del Servizio Regionale Attività Estrattive;
10. La durata dell'attività di coltivazione e ripristino è fissata in **anni 20 (VENTI)** con una volumetria di materiale utile estraibile pari a **2.750.380 mc.**;
11. Prima del rilascio del provvedimento autorizzativo devono essere assolti gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 bis della L.R. 54/83 e s. m. e i. con la stipula dell'apposita convenzione con il Comune di Popoli (PE).

Art. 7

La ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 Aprile di ogni anno, e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente.

Art. 8

La quantità di materiale inerte estraibile annualmente è di mc. 137.500 pari a complessivi mc. 2.750.380 per l'intera durata dell'attività.


Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio Attività Estrazioni Solide
Dott. Dante Melchiorre



PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (art. 27 bis D.Lgs 152/2006) relativo all'istanza di V.I.A. presentata per il progetto di variante morfologica ed ampliamento di cava nel Comune di Popoli (PE)

Ditta procedente Fassa s.r.l. codice pratica 17/279315.

In riferimento al verbale relativo alla riunione della Conferenza dei Servizi del 29/11/2018, visti gli atti istruttori questo Servizio Regionale esprime parere favorevole alla proposta progettuale in oggetto alle seguenti prescrizioni:

Art. 1

La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno, disposti ai vertici dell'area di cava assegnata.

Art. 3

L'autorizzazione è valida per anni 20 (venti) dalla data di notifica del presente provvedimento, mentre la denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l'avvenuto rispetto dell'art.4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata al Servizio Risorse Estrattive del Territorio, entro 90 (novanta) giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori 90 (novanta) giorni di proroga. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art.4

A garanzia del ripristino ambientale deve essere stipulata una polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, per un importo di Euro 995.000,00 (novecentonovantacinquemila,00), la quale potrà essere svincolata solo a seguito dell'accertamento finale da parte dell'Ufficio Attività Estrazioni Solide. Trascorso infruttuosamente il termine autorizzativo suddetto, si intende adottato, a termini dell'art.29 della L.R. n.54/1983 e s.m.i., l'intervento di ripristino ambientale dell'area sottoposta ad attività estrattiva secondo le previsioni progettuali assunte nel presente provvedimento e le relative prescrizioni imposte.


Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

1. I lavori di coltivazione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme relative all'estrazione mineraria, della tutela dell'ambiente e nel rispetto del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., relativamente al contenimento delle emissioni di polveri in atmosfera;
2. Si dovranno adottare tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione delle polveri in atmosfera durante le movimentazioni;
3. L'area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;
4. La Ditta deve procedere ad effettuare il rimboschimento compensativo nel rispetto, sia degli elaborati progettuali che del contenuto della nota Prot. n. 7166 Pos. IV-2-3/42, del



12.06.2015, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Teramo, che esperirà il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori al suddetto rimboschimento compensativo, ai sensi della L.R. N.3 del 04.01.2014;

5. Il materiale terroso, proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente, deve essere integralmente accumulato all'interno della stessa area, sottoposta ad attività estrattiva, e riutilizzato per la sistemazione del profilo finale di ripristino;
6. Deve essere evitato, in ogni momento dell'attività di recupero ambientale, l'impaludamento dell'area sottoposta ad attività estrattiva;
7. La Ditta deve condurre i lavori in conformità al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale allegato all'istanza
8. La Ditta verificherà annualmente, e a proprie spese, il rispetto del citato cronoprogramma e le date di verifica devono essere comunicate a questo Servizio ed al Comune con almeno 15 giorni di preavviso, le cui risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore e trasmesse agli Enti citati.
9. L'avvenuto ripristino dell'area di cava deve essere accertata con collaudo finale di chiusura dei lavori e con idonea relazione periziata e asseverata, a firma della ditta e direttore dei lavori. Al sopralluogo saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, il rappresentante del Comune e del Servizio Regionale Attività Estrattive;
10. La durata dell'attività di coltivazione e ripristino è fissata in **anni 20 (VENTI)** con una volumetria di materiale utile estraibile pari a **2.750.380 mc.**;
11. Prima del rilascio del provvedimento autorizzativo devono essere assolti gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 bis della L.R. 54/83 e s. m. e i. con la stipula dell'apposita convenzione con il Comune di Popoli (PE).

Art. 7

La ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 Aprile di ogni anno, e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente.

Art. 8

La quantità di materiale inerte estraibile annualmente è di mc. 137.500 pari a complessivi mc. 2.750.380 per l'intera durata dell'attività.


Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio Attività Estrazioni Solide
Dott. Dante Melchiorre





GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est – DPD024

Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica danni da fauna selvatica- UMA

Largo San Giovanni Battista 1, Penne

Pec: DPD024@pec.regione.abruzzo.it

Tel. e fax : 085.8210957

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI

Servizio Valutazioni Ambientali

Via Antica Salaria Est, 27

67100 – L'AQUILA

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Progetto: Variante morfologica e ampliamento di cava
Comune di : Popoli (PE), Ditta : FASSA srl:
Codice pratica: 17/279315
Conferenza dei servizi simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter della
Legge 241/1990
COMUNICAZIONE

Con riferimento al progetto, “Variante morfologica e ampliamento di cava” della ditta FASSA srl, da realizzarsi nel Comune di Popoli (PE), questo Servizio, dopo aver esaminato gli elaborati tecnici allegati, fa presente che:

- Essendo l'intervento proposto ricompreso all'interno di area classificata “bosco”, le opere previste, così come definito dall'art. 31 della L.R. 4 gennaio 2014 N. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo) configurano una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale e conseguentemente di fatto una “*trasformazione del bosco*” pre-esistente.
- Nel medesimo articolo della succitata Legge, al comma 2, si afferma che la riduzione e la trasformazione del bosco, riveste carattere di eccezionalità e può essere autorizzato, nel caso specifico, solo per la realizzazione di “*opere di rilevante interesse pubblico*”.

Tenuto conto che già La Giunta Regionale – Dipartimento Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Tutela Ecosistemi Agricoli e Forestali – Ufficio Usi Civici, con Determinazione n.

DPD021/286 del 27/12/2016, ha assegnato l'intera area in località *Colle Pietrosa* al Comune di Popoli, **autorizzandone il mutamento di destinazione** per attività estrattiva ai sensi della L.R. 25/1988, art.6, concesso per **finalità pubbliche o di interesse pubblico** (comma 7),

Nel rimandare anche al Servizio capofila ed agli altri Enti Amministrazioni e Servizi coinvolti le opportune valutazioni e considerazioni di merito se l'intervento, così come proposto, soddisfi tale imprescindibile condizione di "opera di rilevante interesse pubblico",

Lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, dichiara che non vi sono, per quanto di propria competenza, altri elementi ostativi.

In ogni caso l'autorizzazione alla trasformazione del bosco resta comunque subordinata all'attivazione delle misure compensative di cui all'art 32 della Legge Regionale 04.01.2014 n. 3, che prevedono la realizzazione, contemporaneamente ai lavori di trasformazione, di un rimboschimento di superficie pari a 1,5 volte l'estensione della superficie boscata oggetto di trasformazione, con garanzia di apposita polizza fidejussoria.

Nel caso in cui il richiedente non abbia nelle proprie disponibilità terreni idonei per la realizzazione dell'intervento compensativo, verrà corrisposto un indennizzo da calcolarsi sulla base dei costi per l'acquisizione dell'area da destinare a bosco e dei relativi costi per la sua realizzazione nonché delle cure colturali necessarie per i primi cinque anni.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Roberto Di Muzio
(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
Dott. Bernardo Serra
(firmato digitalmente)

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

| N° | DATA | OGGETTO |
|----|------------|--|
| 13 | 30-03-2017 | Concessione terre civiche per attività estrattive e recupero ambientale in loc. Pizzo Carluccio e Colle Pietrosa, soc. Fassa srl, L.R. n. 25/1988, art. 6. |

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, convocato a termine dell'articolo 39 comma 3, D.Lvo 267/2000, si è riunito il Consiglio Comunale di Popoli in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Il Sig. GAETANO DIODATI assume la presidenza dell'adunanza con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE GIAN LUIGI ZANATTA.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

| | | PRESENTI | ASSENTI |
|-----|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. | CONCEZIO GALLI | Presente | |
| 2. | ANTONIO CASTRICONE | Presente | |
| 3. | LOREDANA O. DI STEFANO | Presente | |
| 4. | GAETANO DIODATI | Presente | |
| 5. | ALFREDO LA CAPRUCCIA | Presente | |
| 6. | Giulia La Capruccia | Presente | |
| 7. | Andrea Marino | Presente | |
| 8. | Silvia Lucia Pescara | Presente | |
| 9. | MORIONDO SANTORO | Presente | |
| 10. | MARIO GIUSEPPE LATTANZIO | Presente | |
| 11. | VANESSA COMBATTELLI | Presente | |
| 12. | GUERINO DI VIRGILIO | Presente | |
| 13. | GABRIELLA LEPORE | Presente | |
| | TOTALE | Presenti 13 | Assenti 0 |

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE GAETANO DIODATI dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sulla proposta del presente atto è stato espresso parere Favorevole per quanto di competenza, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA dello stesso ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Gennaro Rizzo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della Determinazione Dirigenziale della Regione Abruzzo n. DPD021/286 datata 27/12/2016, protocollo d'uscita RA0129047/16, ricevuta da codesto Ente al prot. n. 111 del 04/01/2017, avente ad oggetto "L.R. n. 25/1988, art. 6 - Comune di Popoli (PE) - Concessione terre civiche per attività estrattive e recupero ambientale in loc. "Pizzo Carluccio" e "Colle Pietrosa" - Soc. Fassa srl;

Vista la deliberazione del C.C. n. 2 del 18/01/2016 avente ad oggetto la richiesta concessione area demaniale civica reintegrata al Comune di Popoli per la coltivazione della Cava Fassa srl, esame e provvedimenti;

Vista la nota prot. n. 5537 del 20/04/2016, acquisita agli atti della Regione Abruzzo in data 10/05/2016, prot. n. RA0104661, con la quale il Responsabile del Servizio Area Tecnica ed Urbanistica del Comune di Popoli, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/01/2016, ha chiesto l'autorizzazione della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 25/1988, per concedere terre civiche per attività estrattiva e recupero ambientale a favore della Soc. Fassa S.r.l.;

Vista la nota prot. n. 15600 del 10/11/2016, acquisita agli atti della Regione Abruzzo in data 23/11/2016, prot. n. RA0101426/16, con la quale il Responsabile del Servizio Area Tecnica ed Urbanistica del Comune di Popoli comunicava che ha provveduto alla reintegra delle terre civiche in via amministrativa in riferimento a quanto disposto dalla determinazione della Regione Abruzzo n. DPD028/162 Usi Civici del 17/12/2015;

Vista la nota prot. n. 16520 del 30/11/2016, acquisita agli atti della Regione Abruzzo in data 21/12/2016, prot. n. RA0125852/16, con la quale il Responsabile del Servizio Arca Tecnica ed Urbanistica del Comune di Popoli ha precisato che la particella n. 406, foglio di mappa n. 18, del Comune di Popoli è parte integrante delle terre civiche per le quali si richiede la concessione a favore della Soc. Fassa S.r.l.;

Vista la deliberazione del C.C. n. 35 del 27/08/2015 avente ad oggetto la richiesta concessione area di natura civica per coltivazione Cava Fassa srl, L.R. 25/1988, esame e provvedimenti;

Vista la nota prot. 14171 del 25/11/2015, acquisita agli atti della Regione Abruzzo in data 04/12/2015, prot. n. RA306328, con la quale il Responsabile del Servizio Area Tecnica ed Urbanistica del Comune di Popoli, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/08/2015, ha chiesto l'autorizzazione della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 25/1988, per concedere terre civiche per attività estrattiva e recupero ambientale a favore della Soc. Fassa S.r.l.;

Preso atto della deliberazione del C.C. n. 34 del 27/08/2015 avente ad oggetto approvazione finale della variante P.R.G. con modifica P.R.P.;

Vista la Legge 1766/27;

Visto il Regolamento approvato con R.D. n. 332/1928;

Visto il D.P.R. n. 25/1988;

VISTA la L.R. n. 25/1988;

VISTA la L.R. n. 3/1998;

VISTA la L.R. n. 68/1999 e s.m.i.;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale Regione Abruzzo n. 2199 del 15/10/1999 sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste, modificato in Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio con deliberazione di Giunta Regionale Regione Abruzzo n. 819/2001, nonché in Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroalimentari e Forestali e Promozione dell'uso efficiente delle Risorse con Deliberazione di Giunta Regionale Regione Abruzzo n. 113/2016;

Ritenuto necessario, di mantenere nella attribuzione della Regione Abruzzo, la responsabilità del provvedimento finale di concessione;

Vista la L.R. n. 77/99 ed in particolare l'art. 5;

Visto il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area competente in ordine alla Regolarità Tecnica;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

con la seguente votazione resa in forma palese che dà le seguenti risultanze: 11 voti favorevoli e 2 astenuti (DI VIRGILIO Guerino e LEPORE Gabriella) su 13 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese, nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;
- 2) di concedere le terre civiche, assegnate alla categoria "A" ai sensi degli art. 11 della L. 1766/27, 7 della L.R. n. 25/1988 secondo il combinato disposto degli art. 14 della L. 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3° comma della L.R. n. 25/1988, le quali terre civiche sono riportate in catasto al Foglio 18, particelle n. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 457 e 494, come da planimetrie allegate alle deliberazioni consiliari citate in premessa; le quali terre civiche sono concesse per attività estrattiva e recupero ambientale a favore della ditta Soc. Fassa S.r.l., ai sensi dell'art. 12 della L. 1766/27 siccome recepito dall'art. 6 della L.R. n. 25/1988 nonché degli art. 39 e 41 del Regolamento approvato con R.D. 332/1928 ed art. 1 della L.R. n. 3/1998;
- 3) di imporre al Concessionario Fassa S.r.l.:
 - A) il pagamento contestuale alla stipula dell'atto di concessione, del canone annuo minimo garantito, che verrà determinato a cura dell'ufficio Tecnico comunale, il quale canone se non vi è attività estrattiva viene incamerato e non viene portato in detrazione; nonché il prezzo al mc di materiale che si andrà ad estrarre, come stabilito dal comma 9 dell'art. 2 della L.R. n. 68/1999; dette valutazioni devono essere indicizzate ogni anno sulla base degli indici Istat di svalutazione monetaria a decorrere dalla data di stipula dell'atto di concessione;
 - B) il divieto di sub-concessione;
 - C) di soddisfare le spese contrattuali con la relativa produzione documentale;

- D) di soddisfare eventuali diritti di terzi sui terreni da acquisire, non rilevati dalla documentazione in possesso del Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'uso efficiente delle Risorse;
 - E) di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'iniziativa d'impresa che si andrà ad attuare sul terreno preso in concessione esonerando, totalmente, la Regione Abruzzo da ogni responsabilità in merito, anche per quanto riguarda la modalità con è stato scelto l'operatore economico per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per il "cives" locali;
 - F) di ripristino dello stato dei luoghi, risanato da un punto di vista ambientale, in caso di risoluzione contrattuale anticipata o a fine concessione;
 - G) prima della stipula dell'atto di concessione, predisporre un progetto esecutivo di escavazione e ripristino ambientale da sottoporre all'approvazione del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive della Regione Abruzzo, rispettando eventuali divieti o prescrizioni che fossero emanati in merito;
 - H) effettuare le misurazioni 0 ogni anno frazione di anno, al fine di quantificare il materiale che si andrà ad estrarre;
 - I) l'eventuale terreno vegetale che si andrà ad estrarre deve essere depositato su apposito sito individuato dall'ufficio Tecnico comunale, al fine di consentire il ripristino ambientale;
- 4) di stipulare l'atto di concessione entro 2 (due) anni a decorrere dal 04/01/2017, data di ricevimento della succitata Determinazione Dirigenziale della Regione Abruzzo n. DPD021/286 datata 27/12/2016, protocollo d'uscita RA0129047/16, fermo restante la possibilità di richiedere, prima della scadenza dei termini, una proroga alla Regione Abruzzo, ufficio Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroalimentari e Forestali e Promozione dell'uso efficiente delle Risorse;
 - 5) di recepire l'obbligo a reinvestire i proventi derivanti dalla presente concessione, secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/1998;
 - 6) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri Finanziari a carico del Bilancio comunale;
 - 7) di demandare all'ufficio Tecnico comunale, il compimento degli atti conseguenti all'adozione del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

su richiesta del Presidente e con 11 voti favorevoli e 2 astenuti (DI VIRGILIO Guerino e LEPORE Gabriella) su 13 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese nei modi e forme di legge, dichiara, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente atto immediatamente esecutivo in virtù dell'urgenza del provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to GAETANO DIODATI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GIAN LUIGI ZANATTA

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Popoli, li **07-04-2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIAN LUIGI ZANATTA

N. Reg. **463**

Addì **07-04-2017**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data odierna

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Bonifacio Della Rocca

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **07-04-2017** al **22-04-2017**;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.L.vo 267/2000)
- è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI POPOLI

Prot. Arrivo del 04-01-2017

Numero 0000111

Categ. 6 Clas. 9



DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI AGROAMBIENTALI E FORESTALI E PROMOZIONE
DELL'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE DPD021
Via Salaria Antica Est. 27 - 67100 L'AQUILA

UFFICIO USI CIVICI, TRATTURI, SVILUPPO
DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
Via Canillo, 17- tel.085/7672812
65127 Pescara

PESCARA, 27 DIC 2016

Prot. n. RA 0128044/16
Riferimento Nota prot. n. 0014171 del 25/11/2015.

Al Sig. Sindaco del COMUNE di
65026 POPOLI (PE)

Oggetto: L.R. n. 25/88, art. 6 - Comune di
Popoli (PE) - Concessione terre civiche
per attività estrattive e recupero
ambientale in loc. "Pizzo Carluccio" e
"Colle Pietrosa" - Soc. Fassa srl.

RACCOMANDATA A.R.

Per il seguito di competenza si trasmette, in allegato, la Determinazione Dirigenziale
n. DPD021/286 datata 27.12.2016, contenente le specifiche di cui in oggetto.
Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Ing. Pasquale DI MEO
d'ordine

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dot. Patrizio BUCCIONI)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N.

DPD021/286

DEL

27/12/2016

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO: *Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse*

UFFICIO: Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco

OGGETTO L.R. n. 25/88, art. 6 - Comune di Popoli (PE) - Concessione terre civiche per attività estrattive e recupero ambientale in Loc. "Pizzo Carluccio" e "Colle Pietrosa"-Soc. Fassa S.r.l..

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 1766/27;

VISTO il Regolamento approvato con R.D. n. 332/28;

VISTO il D.P.R. n. 25/88;

VISTA la L.R. n. 25/88;

VISTA la L.R. n. 3/98;

VISTA la L.R. n. 68/99 e s.m.i.;

PRESO ATTO:

- che con nota prot. 0014171 del 25/11/2015, acquisita agli atti in data 04/12/2015, prot. n. RA306328, il Responsabile del Servizio Area Tecnica ed Urbanistica del Comune di Popoli, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/08/2015, ha richiesto l'autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 25/88, per concedere terre civiche per attività estrattiva e recupero ambientale a favore della Soc. Fassa S.r.l.;
- che con nota prot. 0005537 del 20/04/2016, acquisita agli atti in data 10/05/2016, prot. n. RA0104661, il Responsabile del Servizio Area Tecnica ed Urbanistica del Comune di Popoli, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/01/2016, ha richiesto l'autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 25/88, per concedere terre civiche per attività estrattiva e recupero ambientale a favore della Soc. Fassa S.r.l.;
- che con nota prot. n. 0015600 del 10/11/2016, acquisita agli atti in data 23/11/2016, prot. n. RA0101426/16, il Responsabile del Servizio Area Tecnica ed Urbanistica del Comune di Popoli comunica che ha provveduto alla reintegra delle terre civiche in via amministrativa in riferimento a quanto disposto dalla determinazione n. DPD028/162 Usi Civici del 17/12/2015;
- che con nota prot. n. 0016520 del 30/11/2016, acquisita agli atti in data 21/12/2016, prot. n. RA0125852/16, il Responsabile del Servizio Area Tecnica ed Urbanistica del Comune di Popoli ha precisato che la particella n. 406, foglio di mappa n. 18, del Comune di Popoli è parte integrante delle terre civiche per le quali si richiede la concessione a favore della Soc. Fassa S.r.l.;

emerso che trattasi di terreni da destinare a "cava" secondo la variante al PRG;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15/10/1999 sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste, modificato in Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio con deliberazione di Giunta Regionale n.819/2001, nonché in Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse con deliberazione di Giunta Regionale n.113/2016;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del funzionamento del Servizio nonché la tempestività dei procedimenti tecnici ed amministrativi di competenza, nominare il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013;

RITENUTO altresì, di mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;

VISTA la L.R. n. 77/99 ed in particolare l'art. 5;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati:

- 1) di assegnare l'area in agro del Comune di Popoli, riportata in catasto al Foglio 18 particelle nn. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 457 e 494, come da planimetrie allegate alle deliberazioni consiliari citate in premessa, alla categoria "A", ai sensi degli artt. 11 della L. 1766/27 7 della L.R. n 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. 14 della L. 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3° comma della L.R. n. 25/88;
- 2) Di autorizzare il Comune di Popoli a concedere le terre civiche come sopra specificate per attività estrattiva e recupero ambientale a favore della ditta Soc. Fassa S.r.l., ai sensi dell'art. 12 della L.1766/27 siccome recepito dall'art. 6 della L.R. n. 25/88 nonché degli artt. 39 e 41 del Regolamento approvato con R.d. 332/28 e art. 1 della L.R. n. 3/98;
- 3) Il Comune deve imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto di concessione del canone annuo minimo garantito (da determinarsi a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune di Popoli) - se non vi è attività estrattiva tale canone viene incamerato e non viene portato in detrazione - nonché il prezzo al mc di materiale che si andrà ad estrarre, come stabilito dal comma 9 dell'art. 2 della L.R. n. 68/99; dette valutazioni devono essere indicizzate ogni anno sulla base degli indici Istat di svalutazione monetaria a decorrere dalla data di stipula dell'atto di concessione; B) il divieto di sub-concessione; C) di soddisfare le spese contrattuali con la relativa produzione documentale; D) di soddisfare eventuali diritti di terzi sui terreni da acquisire non rilevati dalla documentazione in possesso del Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse; E) di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'iniziativa d'impresa che si andrà ad attuare sul terreno preso in concessione esonerando, totalmente, la Regione Abruzzo da ogni responsabilità in merito, anche per quanto riguarda la modalità con cui è stato scelto l'operatore economico per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per i "cives" locali; F) di ripristino dello stato dei luoghi, risanato da un punto di vista ambientale, in caso di risoluzione contrattuale anticipata o a fine concessione; G) prima della stipula dell'atto di concessione predisporre un progetto esecutivo di escavazione e ripristino ambientale da sottoporre all'approvazione del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive della Regione rispettando eventuali divieti o prescrizioni che fossero emanati in merito; H) effettuare le misurazioni ogni anno o frazione di anno, al fine di quantificare il materiale che si andrà ad estrarre; I) l'eventuale terreno vegetale che si andrà ad estrarre deve essere depositato su apposito sito individuato dal Comune al fine di consentire il ripristino ambientale;

- 4) di fare obbligo al Comune (ove necessario L.R. n. 2/2003), prima della stipula dell'atto di concessione, ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 142 del Decreto Legislativo n. 42/2004 Inviando alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo in via S. Basilio, 2/a - L'Aquila la seguente documentazione: 1) IGM 1: 25000 con l'area evidenziata; 2) planimetria catastale con l'area evidenziata; 3) documentazione fotografica sempre dell'area;
- 5) di fare obbligo al Comune a stipulare l'atto di concessione entro 2 (due) anni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione;
- 6) di fare obbligo al Comune a reinvestire i proventi derivanti dalla presente concessione secondo il disposto dall'art. 5 della L.R. n. 3/98;
- 7) di fare obbligo al Comune di trasmettere copia conforme dell'atto di alienazione alla Giunta Regionale - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse, Via Salaria Antica Est, 27 - L'Aquila, Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, Via Catullo, 17 - 65126 Pescara - tel. 085/7672812;
- 8) di nominare, ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013 responsabile del procedimento il Dott. Patrizio Buccioni Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, Via Catullo, 17 - 65126 Pescara - tel. 085/7672812;
- 9) di mantenere nelle proprie attribuzioni, la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale.


Il Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse può concedere eventuali proroghe, richieste prima della scadenza di cui al punto 5), per la stipula dell'atto di concessione ed eliminare eventuali errori materiali derivanti da trascrizioni dei dati;

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Popoli, delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessarie per la realizzazione dell'iniziativa che si andrà a realizzare.

Il presente provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di Popoli ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune.


=====

L'Estensore
Dott. Patrizio BUCCIONI




Il Responsabile dell'Ufficio


Dott. Patrizio BUCCIONI



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Pasquale DI MEO



Per funzioni vicarie ai
Sensi della determinazione
n. DPD/157 del 04/07/2016
(Dott. Franco La Civita)




Si attesta che in data 27 / 12 / 2015 è stata effettuata, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta - trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Pasquale DI MEO)



Per funzioni vicarie ai
Sensi della determinazione
n. DPD/157 del 04/07/2016
(Dott. Franco La Civita)



Spett.le Fassa S.r.l.
Via Lazzaris, n. 13
Spresiano (TV)

Mi si chiede di esprimere un parere sull'applicabilità in concreto dell'art. 31 della Legge Regionale Abruzzo n. 3/2014 al "*PROGETTO DI VARIANTE MORFOLOGICA DELL'AREA DI CAVA IN LOCALITÀ "COLLE PIZZO CARLUCCIO" CON RIALLINEAMENTO VOLUMETRICO ED AMPLIAMENTO SU "COLLE PIETROSA"*" elaborato dalla ditta Fassa s.r.l.

In particolare, la ditta rappresenta di essere titolare di concessione di estrazione mineraria, e di aver elaborato un progetto riguardante l'ampliamento della area di cava già concessa.

La realizzazione del progetto comporterebbe la necessaria trasformazione di un'area di circa 6 ettari di bosco (così qualificabile ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 3/2014), da destinare ad opere necessarie per l'attività di estrazione mineraria.

La ditta rappresenta di avere, altresì, previsto la realizzazione di rimboschimento compensativo, finalizzato a conservare, valorizzare e recuperare aspetti significativi e caratteristici del paesaggio, del territorio e dell'ambiente nelle aree coinvolte nelle lavorazioni; le opere di rimboschimento previste interessano aree di estensione pari al 150% dell'estensione del bosco da trasformare, con spesa preventivata di € 40.951,35.

Ora, l'art. 31 L.R. 3/2014 prevede che "*La riduzione di superficie del bosco e la trasformazione dei boschi in altra destinazione d'uso rivestono carattere di eccezionalità e sono autorizzate esclusivamente per la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico*".

Mi viene perciò richiesto di indicare se, in concreto, le opere realizzande nell'ambito dell'attività estrattiva siano qualificabili come "*opere di rilevante interesse pubblico*", tali da giustificare la trasformazione dell'area boschiva preesistente.

1) Sulla realizzazione di opere.

Preliminarmente, occorre precisare che il progetto presentato dalla FASSA s.r.l., ai fini del l'esercizio dell'attività di estrazione mineraria in concessione, prevede sicuramente (e necessariamente) la realizzazione di "opere".

Premesso che non è rintracciabile, nell'ordinamento, una definizione generale di "opere", va osservato che il concetto di "opera" si contrappone, ordinariamente, a quello di "servizi"; l'"opera" è il risultato di un'attività che si manifesta in un risultato materiale, nella realizzazione di un *quid*; "servizio" è un bene immateriale.

Il codice civile, nell'ambito del contratto di appalto (cfr. art. 1655) e del lavoro autonomo (cfr. art. 2222 c.c.), discrimina tra appalti e prestazioni aventi ad oggetto opere o servizi.

Nell'ambito degli appalti e delle concessioni pubbliche, il termine "opere" è tradizionalmente contrapposte alle "forniture" ed ai "servizi", quali categorie dell'oggetto della prestazione di *facere*.

Il D.Lgs. n. 50/2016, tra le definizioni, (cfr. art. 3) precisa: che è definito *operatore economico* "una persona... che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi"; che si definiscono *contratti pubblici* "i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori", riproponendo la classica discriminazione fondata sull'oggetto della prestazione.

Successivamente, lo stesso D.Lgs. n. 50/2016 precisa che si definisce *opera* "il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica".

Non è del resto un caso che finanche la Corte costituzionale abbia, seppur incidentalmente, operato un distinguo tra "il settore della realizzazione delle opere pubbliche, nonché quello delle forniture o dei servizi" (cfr. Corte cost., 19.11.2007, n. 401), il quale non avrebbe ragion d'essere qualora il giudice delle leggi considerasse come sinonimici i termini utilizzati, con ciò confermandosi, dunque, la peculiarità che contraddistingue il concetto stesso di "opere", da individuarsi, come anticipato, in un'attività diretta a un fine o che comunque produce un determinato effetto di carattere materiale.

Con specifico riferimento alle concessioni minerarie, il R.D. n. 1443/1927 prevede esplicitamente che l'attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali presenti nel sottosuolo si sostanzia – tra l'altro - in "opere necessarie per il deposito, il trasporto e

la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera", ritenendo tali opere di pubblica utilità.

Nel caso specifico, non vi è dubbio che il progetto preveda la realizzazione di "opere", in senso fisico e materiale: in ciò si sostanziano tutte le attività finalizzate alla realizzazione della cava, alla futura gestione, nonché agli interventi di rimboschimento.

Altresì, non vi è dubbio che tali opere siano considerabili ai fini di cui all'art. 31 L.R. n. 3/2014, che richiama le opere – di interesse pubblico – senza alcuna limitazione in relazione al patrimonio di appartenenza.

Infatti, l'art. 31 cit. non evoca "opere pubbliche", bensì "opere di rilevante interesse pubblico".

Al riguardo, vale precisare che l'opera di interesse pubblico consiste in una modificazione duratura di un bene immobile, realizzata da un soggetto pubblico o privato, indipendentemente dal fatto che il diritto sul bene immobile confluisca nel patrimonio di un soggetto pubblico o privato.

L'opera pubblica – che dell'opera di interesse pubblico è stata ritenuta una species - consiste, invece, in un intervento, effettuato da un soggetto pubblico o privato, a seguito del quale il diritto sul bene confluisce nel patrimonio di un soggetto pubblico.

Ai fini dell'art. 31 L.R. n. 3/2014, è indifferente che le opere verranno a confluire o meno nel patrimonio pubblico, essendo unicamente rilevante che le stesse siano "di rilevante interesse pubblico".

2) Sulla sussistenza di un rilevante interesse pubblico.

L'interesse pubblico rilevante è insito nella natura dell'attività al cui svolgimento le opere sono finalizzate.

Al riguardo, si rammenta che la coltivazione delle cave è regolata dal R.D. n. 1443 del 29.7.1927, e che ai sensi dell'art. 32 del medesimo R.D. (applicabile alle cave per espresso rinvio dell'art. 45): *"le opere necessarie per la coltivazione... sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359"*.

Come noto, la dichiarazione di pubblica utilità di un'opera è presupposto per

l'esercizio del potere espropriativo dell'area necessaria alla sua realizzazione (cfr. oggi il D.P.R. n. 327/2001).

La dichiarazione di pubblica utilità legittima la sottrazione coattiva della proprietà privata, realizzando l'emersione di quel particolare interesse pubblico che l'art. 42 della Costituzione valorizza come limite del diritto di proprietà.

Nel caso delle opere finalizzate alla coltivazione delle cave, il legislatore ha previsto – già in astratto – che si tratta di opere connotate da un interesse pubblico tanto rilevante da essere sempre considerate di pubblica utilità, effettuando tale valutazione già al livello legislativo.

Si tratta, perciò ed evidentemente, di un interesse pubblico rilevantissimo, tanto che il legislatore lo ha ritenuto sempre rilevante al fine di consentire l'espropriazione della proprietà privata (cfr. art 42 c. 3 Cost.: *“La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale”*).

A ciò si aggiunga che tutti gli Enti intervenuti nel complesso procedimento autorizzatorio hanno consacrato la sussistenza di un rilevante interesse pubblico.

Si consideri, al riguardo, che la medesima area boschiva è gravata da usi civici, e che la Giunta Regionale (Dip.Pol.Sv.Rurale e P. – Servizio Tutela Ecos.Agroal. e Forestali – Ufficio Usi Civici), con Determinazione n. DPD021/286 del 27.12.2016, ha assegnato l'intera area al Comune di Popoli, autorizzandone il mutamento di destinazione per attività estrattiva.

Ebbene, ai sensi dell'art. 6, c. 6-bis della L.R. n. 25/1988, *“Il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre civiche possono essere autorizzati... per finalità pubbliche o di interesse pubblico”*.

La Giunta Regionale, autorizzando il mutamento della destinazione d'uso, ha già dato atto della sussistenza di un interesse pubblico, evidentemente connesso all'attività estrattiva ed alle opere a tal fine necessarie.

Non è tutto.

Ai sensi dell'art. 6 c. 6 della L.R. n. 25/1988, *“I corrispettivi comunque derivanti da concessione o alienazione di terre civiche sono destinati alla realizzazione di opere o servizi pubblici...”*.

Va da sé che l'intera operazione progettata dalla FASSA s.r.l. risponde a rilevanti

interessi pubblici, con i quali l'iniziativa privata si pone in sintonia, consentendo al contempo: il razionale sfruttamento del suolo e delle sue risorse; il rimboschimento in misura pari al 150% dell'area destinata a bosco da utilizzare per l'attività di cava; la realizzazione di proventi da reinvestire in opere pubbliche, nonché il perseguimento degli interessi sociali, economici ed occupazionali, anch'essi di rilevanza pubblica sul territorio comunale di Popoli.

Trattasi di finalità che, chiaramente, afferiscono all'interesse pubblico generalmente inteso, da individuarsi nell'interesse di tutti quegli enti e quei gruppi portatori di interessi non propri di essi medesimi, bensì propri della comunità massima o che adempiono a funzioni che sono strumentali rispetto all'attuazione di quegli interessi, restando beninteso che un interesse pubblico rimane tale anche se la sua attuazione è affidata a un privato che realizzi insieme ad esso un interesse proprio (in tal senso si è espressa, invero, autorevole dottrina: Pugliatti, Giannini, Migliorini, Pizzorusso, ecc).

*

Concludendo, emerge nitidamente che, nel caso specifico, la trasformazione dei boschi (peraltro, con corrispondente rimboschimento di un'area più estesa di quella da compensare) è sicuramente autorizzabile, stante la progettata realizzazione di "*opere di rilevante interesse pubblico*".

*

Il parere è nelle considerazioni sopra esposte.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Roma 05 dicembre 2018

